

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 433)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MACCARRONE Antonino, BORSARI, BERTOLI, FABIANI, GIANQUINTO, ADAMOLI, PIOVANO, FABBRINI, VENANZI, SECCHIA, LI CAUSI e ILLUMINATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1969

Adeguamento dei controlli sugli atti degli enti locali e loro aziende alle norme costituzionali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 130 della Costituzione stabilisce che il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali viene esercitato da un organo della regione costituito anche in forma decentrata: a tali organi è demandato anche l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

La mancata attuazione dell'ordinamento regionale ha lasciato intatto un sistema di controlli sulle deliberazioni degli enti locali, che palesemente contrasta con tale disposto. Il problema, già sollevato anche da organi giurisdizionali, non ha trovato sinora alcuna soluzione con la conseguenza evidente di una chiara lesione del principio di autonomia per il sovrapporsi della volontà dell'organo di controllo a quella dell'organo deliberante, attraverso l'esercizio dell'azione di annullamento e in particolare mediante il diniego di approvazione degli atti deliberativi, in sede di controllo di merito.

Con il presente disegno di legge si vuole porre riparo — sia pure temporaneamente ed in prospettiva della costituzione degli organi regionali — alla vigente prassi costituzionale. In tal senso l'articolo 1 stabilisce il principio della unicità dell'organo cui viene demandato l'esercizio del duplice controllo di legittimità e di merito e nel

secondo comma riporta l'esercizio del controllo di merito entro i limiti stabiliti dalla norma costituzionale. Sempre l'articolo 1, la seconda parte del secondo comma — limitando l'esercizio del controllo di legittimità — nel caso di deliberazioni rinviata agli enti deliberanti con invito al riesame, alla sola parte modificata o aggiunta dall'organo deliberante, ha lo scopo evidente di evitare che tale controllo possa essere esercitato oltre i termini temporali stabiliti dalle vigenti leggi ed eventualmente in alternativa al controllo di merito.

L'articolo 2 si propone il duplice scopo di uniformare l'esercizio del controllo sugli atti delle aziende di cui alla legge n. 2578, del 15 ottobre 1925, a quello sugli atti dei comuni e delle province, e di affermare la prevalenza della volontà dell'organo collegiale elettivo del comune su quello dell'organo amministrativo dell'azienda.

Infine l'articolo 3 rende esplicito il contenuto della legge 1° marzo 1964 attraverso una modificazione del successivo decreto presidenziale del 29 novembre 1965, n. 1422, abolendo la distinzione tra spese obbligatorie e facoltative con la conseguenza — sotto il profilo dell'esercizio del potere di controllo — di eliminare tutte quelle limitazioni che le norme attualmente pongono all'impegno di spese adottate dai comuni e dalle province.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sino alla costituzione degli organi regionali, tutti i controlli sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali sono esercitati dalla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa.

Gli attuali controlli di merito sono sostituiti dal controllo previsto dall'articolo 130, ultimo comma, della Costituzione nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Il controllo di legittimità sugli atti restituiti con richiesta di riesame per motivi di merito è limitato alle sole modificazioni eventualmente apportate dall'ente deliberante.

Art. 2.

Per le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, i controlli di legittimità e di merito sui relativi atti sono esercitati attraverso i controlli stabiliti dalla presente legge sugli atti dei Comuni e delle Province.

Le osservazioni di cui al primo periodo del secondo comma dell'articolo 16 del citato testo unico divengono vincolanti per l'azienda quando, dopo le controdeduzioni della Commissione amministratrice, il Consiglio le confermi. È abrogato il secondo periodo del detto comma.

Sono altresì abrogate le norme incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

Per effetto della legge 1° marzo 1964, n. 62, deve intendersi soppressa la distinzione delle spese dei comuni e delle province in « obbligatorie » e « facoltative », nonché tutte le disposizioni di legge vigenti connesse a tale classificazione.

In tal senso deve intendersi modificato il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1422.